

Tribunale delle Libertà, (Giud. Rel. Dott.ssa Alessandra Di Fazio), ord. del 30.05.2017

**Traffico di sostanze stupefacenti – Autonomia valutazione degli elementi ex artt. 292 e 309 co. 9 c.p.p.**

La necessità di autonoma valutazione degli elementi non esclude categoricamente la possibilità per il giudice di ricorrere alla motivazione *per relationem*, che è censurabile solo allorquando si traduca in una acritica ricezione da parte del giudice di altri atti del procedimento. Ricezione che non può dirsi “acritica” nel momento in cui vi sia un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto.

**Traffico di stupefacenti – Esigenze cautelari – Natura concorsuale del reato.**

La concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione del reato possono essere desunte dalla natura stessa del reato concorsuale commesso; natura che, per un verso, costituisce di per sé prova del pericolo di future commissioni dell’illecito in forma partecipata e, per altro verso, rende recessivo lo stato di incensuratezza dell’indagato.